



Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto n. 50 del 27 febbraio 2020 come modificato dal Decreto n. 235 del 3 giugno 2021 per l'esercizio della centrale termoelettrica di A2A Energiefuture S.p.A. di Monfalcone (GO) - Procedimento ID 57/10568 (Riesame per nuovo assetto impiantistico) e Procedimento ID 57/11410 (riesame del Decreto n. 50 del 27 febbraio 2020 e s.m.i. relativo all'ottemperanza della prescrizione n. 95 di cui al PIC allegato all'AIA "dismissione e ripristino dei luoghi").

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2016/902 del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto n. 50 del 27 febbraio 2020 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciata a A2A Energiefuture S.p.A. (nel seguito, il Gestore), per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Monfalcone (GO);

VISTO il decreto n. 235 del 3 giugno 2021 del Ministro della transizione ecologica di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a A2A Energiefuture S.p.A., per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Monfalcone (GO);

VISTA la nota del 13 dicembre 2019, protocollo n. 922, acquisita in data 18 dicembre 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/32997, con la quale il Gestore ha presentato istanza per progetto definitivo per l'installazione di un nuovo ciclo combinato a gas;

VISTA la nota del 23 gennaio 2020, protocollo n. MATTM/3441, con cui la Direzione generale valutazioni ambientali (nel seguito, Direzione generale) ha disposto l'avvio del procedimento di riesame, identificato con codice ID 57/10568;

VISTA la nota del 16 marzo 2021, protocollo n. 236, acquisita in data 18 marzo 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/28697, con la quale il Gestore ha presentato istanza in ottemperanza a quanto previsto all'art. 2, commi 3 e 4 del Decreto di AIA n. 50 del 27 febbraio 2020 e a quanto riportato nella prescrizione n. 95 del PIC allegato al decreto stesso;

VISTA la nota del 31 marzo 2021, protocollo n. MATTM/33538, con cui la Direzione generale ha disposto l'avvio del procedimento di riesame, identificato con codice ID 57/11410;

VISTA la nota del 23 maggio 2023, protocollo n. CIPPC/832, acquisita in data 24 maggio 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/83868, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo (nel seguito anche PIC) relativo al procedimento identificato con ID 57/10568;

VISTA la nota del 23 maggio 2023, protocollo n. CIPPC/833, acquisita in data 24 maggio 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/83869, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo al procedimento identificato con ID 57/11410;

VISTA la nota del 1° giugno 2023, protocollo n. MASE/89458, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi in modalità sincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del riesame dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica A2A Energiefuture S.p.A. di Monfalcone (GO), durante la quale si è ritenuto di sospendere i lavori;

VISTA la nota del 5 giugno 2023, protocollo n. 30462, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/91014, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito ISPRA) ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo (nel seguito anche PMC) relativo ai procedimenti in oggetto, inoltrata a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi con nota del 6 giugno 2023, protocollo MASE/91815;

VISTA la nota del 21 giugno 2023, protocollo n. 139193, acquisita in data 22 giugno 2023 al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/101962, con la quale il Gestore ha trasmesso osservazioni ai PIC dei procedimenti di riesame, inoltrate a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi con nota del 22 giugno 2023, protocollo n. MASE/102270;

VISTA la nota del 27 giugno 2023, acquisita in data 28 giugno 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/105594, con la quale il Comune di Monfalcone ha trasmesso le proprie osservazioni ai PIC e al PMC dei procedimenti di riesame, inoltrate a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi con nota del 3 luglio 2023, protocollo MASE/107779;

VISTA la nota del 3 luglio 2023, protocollo n. 386490, acquisita in data 4 luglio 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/108261, con la quale la Regione Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso il proprio parere;

VISTA la nota del 4 luglio 2023, protocollo n. CIPPC/1051, e la nota del 4 luglio 2023, protocollo n. CIPPC/1052, acquisite in data 5 luglio 2023 ai protocolli del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/109669 e n. MASE/109660, con le quali la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso l'aggiornamento dei PIC relativi ai procedimenti di riesame;

VISTA la nota del 10 luglio 2023, protocollo n. MASE/111931, con la quale la Direzione generale ha convocato l'aggiornamento della riunione della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del riesame dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica di A2A Energiefuture S.p.A. di Monfalcone (GO);

VISTA la nota del 14 luglio 2023, protocollo n. 156716, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/115672, con la quale il Gestore ha trasmesso ulteriori osservazioni, inoltrate a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi con nota del 18 luglio 2023, protocollo n. MASE/117196;

VISTA la nota del 14 luglio 2023, protocollo n. 38844, acquisita in data 17 luglio al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/116280, con la quale l'ISPRA ha trasmesso l'aggiornamento del PMC relativo ai procedimenti di riesame,

inoltrato a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi con nota del 17 luglio 2023, protocollo n. MASE/116877;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di servizi svoltasi in modalità sincrona, trasmesso ai partecipanti con nota del 20 luglio 2023, protocollo n. MASE/119101, da cui emerge che è stato espresso parere favorevole al riesame dell'AIA rilasciata con decreto n. 50 del 27 febbraio 2020 come modificato dal decreto n. 235 del 3 giugno 2021 per l'esercizio della centrale termoelettrica di A2A Energiefuture S.p.A. sita nel Comune di Monfalcone (GO), alle condizioni di cui ai Pareri istruttori conclusivi resi con nota prot. CIPPC/1051 del 04/07/2023 e con nota prot. CIPPC/1052 del 04/07/2023, al Piano di Monitoraggio e Controllo reso da ISPRA con nota prot. 38844 del 14/07/2023, in conformità con il parere del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali (nel seguito, anche RUAS);

PRESO ATTO che il Ministero della Salute, in sede di Conferenza di Servizi, ha evidenziato la necessità di implementazione della rete di monitoraggio esterno delle centraline per la qualità dell'aria con i parametri PM 10 e PM 2,5, rappresentando, inoltre, che la creazione e l'implementazione del sistema di monitoraggio in continuo era già stato richiesto tra le Condizioni ambientali CTVIA alla nota 6 del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 382 del 24/09/2021 con cui è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale per il progetto (id.VIP 5071) "Progetto di modifica della centrale termoelettrica A2A Energiefuture S.p.A.", localizzato nel Comune di Monfalcone (GO)";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha proposto la trasmissione degli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. A2A Energiefuture S.p.A. di Monfalcone (GO), identificata dal codice fiscale 09426250966, con sede legale in Corso di Porta Vittoria, 4 – 20122 Milano (MI), è autorizzata all'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Monfalcone (GO) alle condizioni di cui ai Pareri istruttori conclusivi resi dalla Commissione AIA con nota prot. CIPPC/1051 del 04/07/2023 e con nota prot. CIPPC/1052 del 04/07/2023 e al Piano di Monitoraggio e Controllo reso da ISPRA con nota prot. 38844 del 14/07/2023, inerenti al riesame dell'AIA rilasciata con decreto n. 50 del 27 febbraio 2020 come modificato dal decreto n. 235 del 3 giugno 2021.

2. Si prescrive, come richiesto dal Comune di Monfalcone nel parere reso con nota del 27 giugno 2023, e secondo quanto accolto nell'ambito della Conferenza di Servizi, che:

- per quanto riguarda il procedimento ID 57/10568:
 - a) “Prima dell'entrata in esercizio del nuovo impianto, la rete di piezometri scelta dal Gestore per il monitoraggio delle acque sotterranee, con la relativa motivazione, deve essere concordata, oltre che con l'Autorità di Controllo, anche con il Comune di Monfalcone.”
 - b) “In coerenza con la prescrizione n. 68 del PIC, il Gestore deve comunicare gli avvii e le fermate dell'impianto anche al Comune di Monfalcone, con modalità da concordare preventivamente alla messa in esercizio dell'impianto.”
 - c) “Per i primi 12 mesi dalla messa in esercizio del nuovo impianto il Gestore deve mantenere la campagna conoscitiva annuale di monitoraggio delle deposizioni atmosferiche per il dosaggio di carbone elementare ed organico, metalli (As, Pb, Cd, Ni, V, Cu, Cr, Mn, Hg e Tl), IPA cancerogeni, diossine e furani e PCB-DL. Gli esiti della campagna dovranno essere trasmessi all'Autorità di Controllo e al Comune di Monfalcone.”
 - d) “Per i primi 12 mesi dalla messa in esercizio del nuovo impianto il Gestore deve mantenere la misura semestrale a camino (almeno 3 misure in totale) dei seguenti metalli, i cui esiti dovranno essere trasmessi all'Autorità di Controllo e al Comune di Monfalcone.”

Parametri	Valori limite
Be	0,05 mg/Nm ³
Berillio e i suoi composti, espressi come Berillio (Be)	
Cd + Tl	0,05 mg/Nm ³
Cadmio e i suoi composti, espressi come Cadmio (Cd)	
Tallio e i suoi composti, espressi come Tallio (Tl)	0,5 mg/Nm ³
Sb + As + Co + Cr + Mn + Ni + Pb + Cu + V + Sn	
Antimonio e i suoi composti, espressi come Antimonio (Sb)	
Arsenico e i suoi composti, espressi come Arsenico (As)	
Cobalto e i suoi composti, espressi come Cobalto (Co)	
Cromo e i suoi composti, espressi come Cromo (Cr)	
Manganese e i suoi composti, espressi come Manganese (Mn)	
Nichel e i suoi composti, espressi come Nichel (Ni)	
Piombo e i suoi composti, espressi come Piombo (Pb)	
Rame e i suoi composti, espressi come Rame (Cu)	
Stagno e i suoi composti, espressi come Stagno (Sn)	
Vanadio e i suoi composti, espressi come Vanadio (V)	

Valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi secchi pari al 6%, nelle condizioni normali (272,15 K e 101,3 kPa)

- per quanto riguarda il procedimento ID 57/11410:
 - a) “Con riferimento al Piano di cessazione/dismissione, il Gestore dovrà redigerlo in un’unica e definitiva versione che tenga conto di tutte le prescrizioni impartite con altri procedimenti vigenti, dovrà riportare l’elenco dei fabbricati/impianti che saranno dismessi/smantellati e/o resteranno in sito per il loro riutilizzo e relativa planimetria, e dovrà trasmettere il Piano di cessazione/dismissione anche al Comune di Monfalcone.”

3. I pareri istruttori conclusivi di cui al comma 1, come integrati dal comma 2, e il piano di monitoraggio e controllo di cui al medesimo comma 1, costituiscono parti integranti del presente decreto.

4. Il presente decreto costituisce, al momento dell’entrata in esercizio del nuovo impianto, rinnovo del decreto n. 50 del 27 febbraio 2020, come modificato dal decreto n. 235 del 3 giugno 2021. Il decreto n. 50 del 27 febbraio 2020, come modificato dal decreto n. 235 del 3 giugno 2021, cesserà pertanto di avere efficacia alla data di entrata in esercizio del nuovo impianto.

Articolo 2

(Limiti di emissione e prescrizioni per l’esercizio)

1. L’esercizio dell’installazione deve avvenire in conformità alle prescrizioni e ai valori limite di emissione prescritti o proposti negli allegati pareri istruttori nonché nel rispetto di quanto indicato nell’istanza di autorizzazione, ove non modificata dal presente decreto.
2. Le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere non ricompresi nella presente autorizzazione.
3. Ove le disposizioni del presente decreto non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione, resta ferma l’applicabilità delle Parti Terza e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto.

Articolo 3

(Altre prescrizioni)

1. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.
3. Riguardo alla validazione della relazione di riferimento si rinvia allo specifico procedimento avviato con ID 57/12288.

Articolo 4

(Monitoraggio, vigilanza e controllo)

1. A partire dalla data di messa in esercizio del nuovo impianto, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando nei successivi sei mesi con l’ente di controllo il cronoprogramma per l’adeguamento e il completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.

2. ISPRA definisce, sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.
3. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il rispetto delle prescrizioni previste nel parere istruttorio e ne riferisce gli esiti all'autorità competente con cadenza almeno annuale.
4. Per l'adempimento di quanto stabilito ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentirne una maggiore rispondenza alle prescrizioni del parere, al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità dell'installazione.
5. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare, il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
6. Ai sensi dell'art. 29-*undecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa subito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, che sono altresì comunicate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

Articolo 5

(Durata e aggiornamento dell'autorizzazione)

1. La presente autorizzazione ha la durata di dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.
2. Il Gestore comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Le modifiche includono anche la variazione di utilizzo di materie prime e delle modalità di gestione e di controllo.

Articolo 6

(Tariffe)

1. Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto 6 marzo 2017 n. 58.

Articolo 7

(Autorizzazioni sostituite)

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo.
2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'installazione.
3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

Articolo 8
(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, almeno 30 giorni prima della messa in esercizio del nuovo impianto, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
4. Il presente decreto è trasmesso in copia a A2A Energiefuture S.p.A. di Monfalcone (GO) e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Friuli-Venezia Giulia, al Comune di Monfalcone, alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso *internet* sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.
6. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.

On. Gilberto Pichetto Fratin